

N. R.G. 82465/2014



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| dott.ssa Franca Mangano       | Presidente       |
| dott.ssa Donatella Galterio   | Giudice          |
| dott.ssa Cristiana Ciavattone | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82465/2014 promossa da:

con elezione di domicilio in Roma, Via Federico Cesi n.21, presso lo studio dell'avv.to GIULIA GRECO;

**ATTORE**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO;**

**CONVENUTO-CONTUMACE**

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.2.2016

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, di nazionalità marocchina, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell'Interno per sentir dichiarare il proprio status di cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per aver contratto matrimonio con Grisorio Marianna, cittadina italiana, in data 29.4.2004.

Ha dedotto di aver richiesto al Prefetto di Torino il riconoscimento della cittadinanza italiana in data 3.7.2009, negata dall'Amministrazione convenuta con provvedimento del 4.4.2012, in quanto ritenuta sussistente la causa preclusiva contemplata dall'art. 6 comma 1 lett. b) della citata legge, per la sussistenza di una condanna penale emessa dal Tribunale di Torino in data 11.2.2003, divenuta irrevocabile il 23.3.2003. Ha inoltre dedotto che la declaratoria di estinzione dei reati ascritti intervenuta in data 13.2.2009 avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda inoltrata e che comunque il Ministero, ai sensi dell'art.8 comma 2 L.91 cit., aveva perso il potere di respingere l'istanza per le cause preclusive tassativamente previste dalla legge, essendo decorso il termine perentorio di due anni previsto per la conclusione del procedimento e, pertanto, doveva considerarsi maturato il diritto soggettivo, azionabile dinanzi al giudice ordinario, alla cittadinanza italiana.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.

La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza



del 24.2.2016, previa rinuncia della parte alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.

§§§

Occorre premettere che “in tema di acquisto della cittadinanza italiana *iuris communicatione*, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere -a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992)-, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (Sez. U, Sentenza n. 7441 del 7 luglio 1993; Sez. U, Sentenza n. 1000 del 27 gennaio 1995; ecc.). Con tali pronunce si è quindi precisato che il diritto sorge all'atto del verificarsi delle condizioni previste dalla legge; può essere affievolito ad interesse legittimo in caso di esercizio, nell'ambito di un biennio dalla data della domanda, del potere discrezionale di valutare eventuali situazioni di pregiudizio; l'inutile decorso di tale termine o il rigetto della domanda amministrativa per motivi diversi da quelli inerenti al predetto sindacato attribuito all'amministrazione, determinano l'azionabilità del diritto dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il medesimo principio risulta ribadito, in motivazione, da diverse pronunce della Cassazione (Cass. sez. un. 25 febbraio 2009, n. 4466; Cass. sez. un. 25 febbraio 2009, n. 4467; Cass. ord. n. 3175 in data 11 febbraio 2010), nelle quali si chiarisce che “deve ritenersi che, come previsto per lo stato di apolide, anche per lo stato di cittadino la ricognizione amministrativa e il Decreto del Ministro dell'Interno che ad essa consegue (L. n. 92 del 1991, artt. 7 e 8) riguardando un diritto soggettivo, sono atti vincolati che non possono che fondarsi sui documenti prodotti da chi li richiede, in applicazione dei principi d'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)”; le stesse pronunce aggiungono che “la L. n. 92 del 1991 sulla cittadinanza riafferma l'esistenza di tale diritto che può essere solo riconosciuto dalle autorità amministrative competenti (Ministero dell'Interno: artt. 7 e 8), prevedendo eccezionalmente atti concessori di esso da parte del Presidente della Repubblica, con una discrezionalità politica limitata, in rapporto alle circostanze speciali indicate dalla legge, per le quali la cittadinanza viene concessa (art. 9). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente”.

Ciò premesso, il Collegio rileva che le cause ostative all'acquisto della cittadinanza sono indicate nell'art. 6 della legge n. 91/92, che prevede che l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, è precluso per: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel



massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.

La ratio della norma, come ha rilevato la giurisprudenza di legittimità nel fare proprio l'orientamento prevalente in dottrina, è individuabile nella valutazione negativa della personalità civile e morale che il legislatore collega alla condanna penale del richiedente.

Secondo la giurisprudenza, i provvedimenti aventi ad oggetto l'accertamento dei requisiti relativi all'esistenza di condanne penali di cui alle lett. a) e b) dell'art. 6 attengono ad una attività vincolata della pubblica amministrazione, volta all'accertamento della eventuale sussistenza di condanne penali e, a seconda dell'esito della verifica, al diniego o alla concessione della cittadinanza. Ne consegue che, a fronte di tali provvedimenti, la posizione del richiedente si connota come diritto soggettivo, in quanto tale sindacabile dal giudice ordinario.

Al contrario, i provvedimenti di acquisto o di diniego della cittadinanza fondati su motivi inerenti alla sicurezza dello Stato si inquadrano nell'attività discrezionale della pubblica amministrazione e, conseguentemente, a fronte degli stessi, la posizione sindacabile del richiedente si connota come interesse legittimo, in quanto tale sindacabile dal giudice amministrativo (cfr. Cass. civile, Sez. I, 22 novembre 2007, n. 24312).

Nel caso in esame, il provvedimento ministeriale ha motivato il rigetto in quanto ha rilevato che il richiedente è stato condannato in primo grado, con sentenza divenuta irrevocabile il 23.3.2003, per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; che la sentenza di patteggiamento era equiparabile ad una sentenza di condanna e che l'estinzione collegata alla scelta di un rito premiale non era equiparabile alla riabilitazione.

Deve, tuttavia, rilevarsi che la pronuncia di rigetto del Ministero dell'Interno è intervenuta oltre il termine previsto dall'art.3 del DPR 18.4.1994 n.362 (730 giorni), in quanto il provvedimento di diniego è stato emesso in data 4.4.2012, a fronte dell'istanza inoltrata in data 3.7.2009; pertanto, il decreto di rigetto non poteva più essere pronunciato, secondo quanto espressamente previsto dall'art.8, 2° co., della L.5 febbraio 1992, n. 91.

Ciò posto, l'autorità giudiziaria ordinaria, chiamata a verificare se l'attore abbia maturato il diritto all'acquisto della cittadinanza italiana, rileva che, pur sussistendo i presupposti di cui all'art.5 della Legge n.91/1992, ossia la residenza dell'attore nel territorio italiano, nel tempo previsto dall'art. 5 legge cit., dopo il matrimonio con una cittadina italiana, dalla quale non risulta separato, ricorre la causa ostativa prevista dall'art.6 lett. b) della legge cit. avendo il ricorrente riportato una condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione: tale condanna preclude l'acquisto della cittadinanza ex art. 5.

Né può ritenersi rilevante l'intervenuta pronuncia di estinzione del reato in data 13.2.2009 (vedi provvedimento agli atti), atteso che *“la riabilitazione costituisce l'unico rimedio previsto dalla legge (art. 6 l. 5 febbraio 1992 n. 91) per elidere l'effetto preclusivo dei precedenti penali ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana; la riabilitazione, infatti, non può essere considerata fungibile, ai detti fini, con altre cause di estinzione del reato...dalle quali*



*differisce, secondo la giurisprudenza penale di legittimità, per la peculiarità di presupporre - essa soltanto - l'accertamento di un completo ravvedimento del reo” (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2014, n. 20399 e T.A.R. Lazio, sez. II, 02/02/2015, n. 1833).*

La domanda va dunque rigettata.

Nulla sulle spese stante la contumacia della parte convenuta.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) nulla sulle spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 26/02/2016

IL GIUDICE REL.

*dott.ssa Cristiana Ciavattone*

IL PRESIDENTE

*dott.ssa Franca Mangano*

